



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
ENRICO SCODITTI	Consigliere
LINA RUBINO	Consigliere-Rel.
ENZO VINCENTI	Consigliere
PAOLO SPAZIANI	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
SANITARIA -
Ud. 08/03/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16402/2021 R.G. proposto da:

AZIENDA USL [REDACTED], elettivamente domiciliata in ROMA VIA A RICHELMEY N 38, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ROMEO (RMOMSM62A31I725Y) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO SCIPIONI (SCPMSM77T12F205Q)

-ricorrente-

contro

[REDACTED] e [REDACTED], elettivamente domiciliati in [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato PIERA AMALIA CARTONI MOSCATELLI (CRTPML49S63A577E) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANO MARTINI (MRTDRN54R17F023B)

Copia comunicata ai solfini dell'art 133 cpo



nonchè

contro

██████████

██████████

-intimato-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 403/2021 depositata il 02/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2024 dal Consigliere LINA RUBINO.

FATTI DI CAUSA

1.- L'Azienda USL ██████████ ██████████ ██████████ propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi ed illustrato da memoria nei confronti di ██████████ e ██████████ nonché di ██████████ per la cassazione della sentenza n. 403 del 2021 pronunciata dalla Corte d'appello di Genova, pubblicata il 2 aprile 2021 e notificata il 7 aprile 2021, regolarmente prodotta in copia notificata.

2. - Resistono i ██████████ con controricorso illustrato da memoria.

3. -Il ██████████, regolarmente intimato, non ha svolto attività difensive in questa sede.

4.- Questi i fatti, per quanto ancora di rilievo.

4.1. - Nel 2005 l'██████████ conveniva in giudizio la Asl ██████████ nonché i sanitari ██████████ e ██████████ per sentire accertare che l'omessa individuazione di una patologia tumorale già in atto, imputabile ai due medici, le aveva provocato un ritardo nella cura e l'aggravamento della patologia tumorale successivamente diagnosticata. Chiedeva la condanna dei due sanitari e dell'ente ospedaliero al risarcimento di tutti i danni,



patrimoniali e non patrimoniali subiti, che quantificava nella complessiva somma di 200.000 euro.

4.2. - Esponeva che, nel gennaio 2003 si era sottoposta a due esami di controllo al seno: un'ecografia col dottor [REDACTED] e un esame senologico presso l'Asl convenuta col dottor [REDACTED], entrambi refertati con l'esclusione di qualsiasi patologia di rilievo.

Nell'ottobre dello stesso anno 2003 l'avvocatesa si sottoponeva a un esame presso l'Istituto tumori di Milano e le veniva diagnosticato un carcinoma duttale infiltrante della mammella di alto grado 3, a seguito del quale doveva sottoporsi a diversi interventi chirurgici, a trattamenti chemioterapici intensivi e all'asportazione del seno sinistro.

Sosteneva che, se i due medici, appartenenti alla medesima struttura sanitaria, avessero eseguito scrupolosamente gli esami per i quali si era rivolta loro a gennaio 2003, l'esistenza della patologia tumorale sarebbe stata diagnosticata con nove mesi di anticipo, ancora allo stato iniziale, il che le avrebbe garantito cure meno invasive e maggiori probabilità di successo.

4.3. - Interveniva in causa [REDACTED], coniuge dell'avvocato [REDACTED], che a sua volta spiegava intervento per i due figli minorenni [REDACTED] e [REDACTED].

4.4. - Veniva eseguita una CTU, che escludeva che il ritardo diagnostico di nove mesi fosse stato suscettibile di cagionare una perdita di possibilità di sopravvivenza della paziente e che lo stesso potesse essere causa di morte della paziente attesa l'aggressività della forma tumorale che aveva colpito la [REDACTED].

Il giudizio di primo grado, iniziato nel 2005, era ancora in corso nell'aprile 2013, quando l'[REDACTED] moriva per la patologia tumorale accertata, e veniva proseguito dai figli, essendo nel frattempo deceduto anche il padre.

5. - Il Tribunale di Massa, nel 2013, all'esito del giudizio di primo grado, rigettava integralmente la domanda di risarcimento dei danni



patrimoniali e non patrimoniali proposta *iure proprio e iure hereditatis* dai figli della ██████, affermando la mancanza del nesso causale tra la condotta dei medici e i danni, e la mancanza di una tempestiva domanda di risarcimento del danno da perdita di *chance* da parte della ██████, e comunque la mancanza dei presupposti per il suo accoglimento e l'intrasmissibilità agli eredi di questa voce di danno.

6. – La Corte d'appello di Genova, adita dagli eredi della ██████ che, stante la morte della madre in corso di causa chiedevano anche i danni conseguenti all'evento morte della madre, nell'ambito del complessivo risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito, sia *iure proprio* che quali eredi della madre e del padre, entrambi deceduti nel corso del primo grado di giudizio, rinnovava la consulenza tecnica d'ufficio (a fronte del dato sopravvenuto dell'intervenuta morte della signora) disponendo la nomina di un nuovo CTU che depositava la relazione e quindi una integrazione di essa comprensiva dei chiarimenti chiesti dalle parti.

Escludeva ogni responsabilità in capo al dott. ██████, accertava la mancanza di diligenza invece in capo al ██████.

Riformando la sentenza di primo grado, condannava in solido la Asl di ██████ e il dottor ██████ al pagamento di complessivi 119.000 euro ciascuno dei due eredi della ██████.

Escludeva la sussistenza di nesso di causalità tra i fatti contestati e la morte della ██████; riteneva ammissibile e tempestiva la domanda di perdita di *chance* di sopravvivenza, e riconosceva la sussistenza di un nesso causale tra la diagnosi intempestiva e una riduzione delle possibilità di sopravvivenza della ██████ che stimava in un accorciamento delle prospettive di vita di due anni (recependo l'indicazione del ctu nominato in appello). Riconosceva inoltre il diritto della defunta al risarcimento del danno per dissezione del cavo ascellare, che liquidava in euro 9.000,00.



In favore dei figli riconosceva il diritto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, liquidato nella misura di 100.000 € ciascuno e un danno patrimoniale per la mancata sopravvivenza della madre pari ad euro 14.500,00 ciascuno escludendo altre voci di danno patrimoniale; escludeva il danno *iure proprio* del marito attesa l'avvenuta separazione coniugale.

7. - ██████████ e ██████████, figli ed eredi della ██████████, proponevano ricorso per cassazione articolato in sei motivi. L'azienda Ausl ██████████, a sua volta, resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale fondato su nove motivi.

8. - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8461 del 2019, accoglieva il primo e il secondo motivo del ricorso principale dei ██████████, rigettati gli altri e, rigettato il ricorso incidentale, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di merito al fine di procedere al riesame della controversia enunciando i seguenti principi di diritto:

a) " *è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico se correttamente e prontamente prestata avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi: laddove il danno sia costituito anche dall'evento morte sopraggiunto in corso di causa ed oggetto della domanda in quanto riconducibile al medesimo illecito il giudice di merito, dopo aver provveduto all'esatta individuazione del petitum, dovrà applicare la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non al nesso di causalità fra la condotta del medico e tutte le conseguenze dannose che da essa sono scaturite*".

b) " *ove la decisione del giudice sia fondata sulle risultanze di una CTU, l'accertamento tecnico svolto deve essere valutato nel suo complesso tenuto conto anche dei chiarimenti integrativi prestati sui rilievi dei consulenti di parte. Il mancato e completo esame delle*



risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere nel giudizio di cassazione ai sensi dell'articolo 360 comma primo numero 5 c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

9. -I ██████████ provvedevano quindi alla riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Genova, chiedendo che si accertasse la responsabilità del ██████████ per aver ritardato la cura e provocato l'aggravamento della patologia da cui era affetta la ██████████ e conseguentemente accelerato la sua morte, e, su questa base, chiedevano la condanna del ██████████ e della Asl a titolo di danno biologico, morale, non patrimoniale, catastrofe e da perdita di *chance* di sopravvivenza, *iure successionis* e *iure proprio*, chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale.

9.1. - La Asl, nel costituirsi, insisteva per l'accoglimento di alcuni motivi di appello incidentale a suo tempo formulati fatti oggetto di altrettanti motivi di ricorso incidentale e rimasti assorbiti in sede di legittimità: quanto all'an del risarcimento del danno, insisteva per la riforma parziale della prima sentenza della Corte d'appello di Genova, chiedendo che si dichiarasse la totale mancanza del nesso causale tra l'operato del ██████████ e della Asl e la minor durata di vita della ██████████; in punto di *quantum*, chiedeva la conferma della prima sentenza d'appello in relazione alla inammissibilità della domanda di ristoro dei danni catastrofe e da riduzione delle *chance* di sopravvivenza formulate dagli attori in riassunzione.

10. - Con la sentenza n. 403 del 2021, emessa dalla Corte d'appello di Genova in sede di rinvio e qui impugnata, la Corte d'appello di Genova ha accolto la domanda degli attori in riassunzione e, ritenuta la responsabilità del dottor ██████████ e della Asl, li ha condannati a pagare 175.158 € a titolo di danno *iure hereditatis* ed a pagare rispettivamente euro 229.000,00 ed euro 272.500,00 per il danno



subito da [REDACTED] e [REDACTED] *iure proprio*, oltre alle spese.

10.1. - La Corte d'appello motiva le condanne affermando che, alla luce di un esame completo delle risultanze della consulenza tecnica, il danno evento cagionato dalla conclamata condotta omissiva del sanitario sia stato quello di aver procurato la morte stessa della paziente, che con cure tempestive ed adeguate alla gravità del caso con elevato grado di probabilità non si sarebbe verificata.

10.2. - Quanto alla liquidazione dei danni riconosciuti ai [REDACTED] **iure hereditatis:**

a) riconosce che sia dovuto alla [REDACTED], e per essa agli eredi, il danno biologico terminale e il danno morale da lucida attesa della propria fine, personalizzato in maniera massima, in relazione al periodo finale di vita della [REDACTED], dal manifestarsi della recidiva alla morte;

b) riconosce che sia dovuto alla [REDACTED], e per essa agli eredi, il danno catastrofico per la sofferenza patita nei cento giorni che hanno preceduto l'evento morte;

c) nega, invece, che sia dovuto il danno da minor durata della propria vita o da perdita della chance di sopravvivenza subito dalla [REDACTED] in ragione della ritardata diagnosi, atteso che da essa è derivata, nella ricostruzione della corte d'appello, la perdita stessa della vita, e non la diminuzione delle probabilità di sopravvivenza;

d) nega, infine, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale *iure hereditatis* per contrazione delle entrate dello studio dell'avv. [REDACTED] non essendo la relativa domanda stata riproposta in sede di riassunzione ed essendosi ormai formato il giudicato su di essa.

10.3. - Quanto alle domande di risarcimento danni formulate dai signori Michelucci in proprio:

- liquida in loro favore il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte della [REDACTED], in misura più congrua in quanto non più commisurata solo alla lesione ma all'intera perdita del rapporto parentale (in complessivi euro 300.00,00 ciascuno, da cui



detrae poi i 100.000,00 già in precedenza liquidati). Riconosce quindi il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, e lo liquida ai valori massimi riconosciuti dalle tabelle milanesi;

b) liquida in favore dei [REDACTED] il danno patrimoniale subito *iure proprio*, legato alla perdita dell'apporto economico della madre, e lo riconosce fino al raggiungimento della indipendenza economica dei due giovani e lo liquida, operando la differenza con quanto già loro riconosciuto nei gradi precedenti, in euro 29.000 per [REDACTED] e in euro 72.500,00 per [REDACTED].

11. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale all'esito della quale il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'Azienda USL propone sei motivi di ricorso.

1.- Con il **primo motivo** viene denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di contraddittorio tra le parti per avere l'impugnata sentenza, nel rivalutare le complessive risultanze della CTU svolta nel precedente giudizio d'appello, come richiesto da Cass. n. 8461 del 2019, affermato che dalle stesse risultanze emergesse l'azzeramento delle probabilità di sopravvivenza della signora [REDACTED] a causa della omessa tempestiva diagnosi imputata al [REDACTED] e alla Asl ricorrente, e conseguentemente l'esistenza del nesso causale fra questa condotta e l'evento morte della paziente, omettendo di considerare il fatto decisivo, che emergeva dalla stessa CTU che le era stato imposto di considerare dal giudice di legittimità, che le probabilità di sopravvivenza della [REDACTED] al momento della sia pur tardiva corretta diagnosi non si erano azzerate ma si erano ridotte da una percentuale dell' 80\85% al 75%, quindi si erano soltanto ridotte e di una percentuale piuttosto modesta, pari al 5 o al 10% del totale,



tale da non giustificare la affermata esistenza del nesso causale tra la ritardata diagnosi e l'evento morte, tanto più in presenza di altre circostanze ostative, indicate dalla ricorrente nei motivi di appello incidentale neppure esaminati dalla Corte d'appello di Genova in sede di rinvio.

2. - Con il **secondo motivo** la Asl ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 384 secondo comma c.p.c. in relazione al principio di diritto indicato nel punto a) dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8461 del 2019 nonché la violazione degli articoli 1223, 1225, 1227 c.c. e degli articoli 40 e 41 c.p., per aver l'impugnata sentenza erroneamente applicato, sulla base dell'indagine controfattuale, la regola civilistica del più probabile che non alla luce delle effettive risultanze della CTU e delle ulteriori circostanze di cui è stato omesso l'esame.

3. - Con il **terzo motivo** si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2056, 2059, 1223, 1225 e 1226 c.c., nonché dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000 e degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 in relazione all'articolo 2697 c.c., sul punto della liquidazione del danno biologico puro e del danno biologico terminale. La ASL sostiene che la corte d'appello avrebbe sbagliato, liquidando il danno biologico in maniera frazionata sulla base di una errata ricostruzione dell'esistenza stessa del danno.

Sostiene inoltre che il danno biologico non si trasmette agli eredi ma si potrebbe trasmettere se mai solo il danno terminale.

Con il **quarto motivo** si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. sulla liquidazione del danno biologico terminale.

Sostiene che, se la morte dell'██████████ ██████████ era un evento inevitabile (come sostenuto in relazione al primo motivo, a proposito della mancanza di un nesso causale tra il comportamento del medico e l'evento morte), avrebbe dovuto essere esclusa la liquidazione del



danno biologico terminale sul presupposto che le fasi terminali della malattia sarebbero state ineluttabili e non si ponevano in rapporto di causalità con l'operato del medico.

Aggiunge che la posta risarcitoria relativa al danno biologico terminale non era mai stata chiesta prima del giudizio di riassunzione, è stata chiesta dagli eredi solo in questa sede e quindi la relativa domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché domanda nuova.

Con il **quinto motivo** si deduce di nuovo la violazione e falsa applicazione degli articoli 2056, 2059, 1223, 1225, 1226 e 2697 c.c., sulla liquidazione del danno biologico terminale.

La ASL lamenta una duplicazione risarcitoria essendo stato riconosciuto al contempo un danno catastrofe e un danno biologico terminale.

6. - Infine col **sesto motivo** si deduce nuovamente la violazione degli articoli 2056, 2059, 1223, 1225, 1226 e 2697 c.c., in relazione alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

La ricorrente evidenzia due profili: se è vero che il decesso della signora ██████ si sarebbe verificato in ogni caso, e non a causa delle responsabilità del ██████, i figli non avrebbero avuto diritto alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale perché la perdita del rapporto non si poneva in rapporto causale con la condotta del medico.

7.- Il primo motivo è fondato. I successivi rimangono assorbiti.

La sentenza impugnata muove dall'intento di dare attuazione ai due principi di diritto formulati da questa Corte con la sentenza n. 8461 del 2019, e a questo scopo riconsidera l'intera vicenda della quale è stata protagonista, suo malgrado, ██████, per giungere alla conclusione che la ritardata diagnosi, frutto dell'accertamento poco scrupoloso del dott. ██████ sia stata causa non di una diminuzione delle aspettative di vita, ma della morte stessa della paziente.



Sulla base di questo assunto, procede a rinnovare l'intera liquidazione del danno, sia quello spettante alla defunta e per essa ai suoi eredi, sia quello spettante ai due figli in proprio, dando spazio anche a voci di danno mai in precedenza considerate.

I primi due motivi di ricorso concernono, sotto il profilo l'uno del difetto di motivazione e l'altro della violazione di legge, la riconducibilità causale all'operato del medico e all'omessa diagnosi dello stesso evento morte della paziente, i successivi quattro attengono alla misura del risarcimento ed alle poste di danno prese in considerazione.

Il primo motivo è fondato, ed il suo accoglimento assorbe i successivi.

La sentenza impugnata, infatti, pur nell'intento di dare attuazione al principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, formula in realtà un ragionamento totalmente privo di logica arrivando a conclusioni non concordanti con le premesse.

La sentenza impugnata riprende in considerazione e pone alla base della sua valutazione una affermazione del CTU, formulata dal tecnico nel corso del primo giudizio di appello, secondo la quale, se l'esame svolto dal ██████████ fosse stato accurato, dando luogo ad una diagnosi tempestiva della patologia tumorale già in atto, la paziente avrebbe avuto il 75-85% di probabilità di sopravvivenza a 10 anni. In un secondo passaggio, la CTU afferma poi che, atteso che la diagnosi non è stata, viceversa, tempestiva, le possibilità di sopravvivenza a dieci anni della paziente si sono ridotte al 70%.

La Corte d'appello prende in considerazione queste due affermazioni e nella motivazione compone un paralogismo: prende come primo termine di ragionamento la prima affermazione "se ci fosse stata una diagnosi tempestiva la paziente avrebbe avuto il 75\85% di probabilità di sopravvivenza" (a dieci anni) e poi assume come secondo termine del ragionamento non le conclusioni cui è pervenuto il consulente sulla riduzione delle aspettative di vita, ma un dato non



congruente con il primo e cioè il risultato storico, ovvero che a distanza di 10 anni la paziente, in effetti, è morta, per trarne una conclusione -che è priva di collegamento logico con le premesse - e cioè che la morte della paziente è dovuta, esclusivamente, non alla malattia ma al ritardo diagnostico.

La motivazione sul punto è totalmente priva di logica ed anche contraddittoria perché omette un passaggio logico necessario, contenuto nella consulenza che pone a suo fondamento, che non è contraddetto dagli atti né tantomeno contrasta con il principio di diritto affermato dalla Cassazione (che richiamava la corte d'appello alla necessità di considerare la rilevanza dell'evento morte, ma certo non ne ipotitava le conclusioni) e cioè che con la ritardata diagnosi le probabilità di sopravvivenza non si sono azzerate ma si sono ridotte al 70%, traendo una conclusione che non è minimamente ancorata alle premesse.

Quindi attribuisce al medico non la responsabilità di un aumento percentuale del rischio morte a dieci anni della misura del 5\10%, che è quello che il c.t.u. aveva indicato (e la prima decisione d'appello aveva rapportato ad una diminuzione di due anni delle aspettative di vita), ma il fatto stesso di aver causato la morte della paziente, senza una adeguata giustificazione logica, in tal modo addebitando l'intera responsabilità della morte della ██████ non all'aggressività della forma di cancro che questa aveva purtroppo contratto, ma, ed esclusivamente, al ritardo nella diagnosi.

La sentenza impugnata è cassata in accoglimento del primo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito come segue.

Espunta l'affermazione che la morte stessa della ██████ sia da ricondurre con efficacia causale esclusiva all'operato del medico, rimane definitivamente accertato che questi, con la sua negligenza ne abbia determinato un abbattimento delle prospettive di vita nella misura di due anni.



Stante il definitivo accertamento della responsabilità del [REDACTED] nell'aver provocato alla paziente, con la propria ritardata diagnosi, una riduzione delle aspettative di vita dell'ordine di due anni, devono essere liquidate, in via equitativa, in favore di [REDACTED] e [REDACTED] le seguenti voci di danno.

Deve essere risarcito, *iure hereditatis*, il danno non patrimoniale subito dalla defunta [REDACTED] che non è il danno catastrofale, né il danno biologico terminale, ma il danno per la riduzione delle sue aspettative di vita per due anni, per il quale si ritiene equa la somma complessiva di euro 100.000,00 ai valori attuali.

Si precisa che non va presa in considerazione, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale riportato, la categoria del danno catastrofale (presa in considerazione dalla sentenza impugnata), perché in primo luogo il comportamento del medico non è stato causa diretta della morte della paziente, e inoltre perché il danno catastrofale trova spazio, come espressione particolarmente intensa del danno morale, in tutte quelle ipotesi in cui alla lesione traumatica segua a breve ma apprezzabile intervallo di tempo l'evento morte, e consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine (Cass. n. 7923 del 2024).

Per quanto concerne i danni subiti dai due figli *iure proprio*, anch'essi vanno rapportati non alla perdita del rapporto parentale, non essendo essa stata causata direttamente né esclusivamente dall'operato del [REDACTED] ma al danno da lesione del rapporto parentale, per il quale si ritiene equo il valore determinato dalla prima sentenza di appello, in euro 100.000,00 ciascuno, con rivalutazione dalla data della morte della madre (12.3.2013) ed interessi legali sulla somma annualmente via via rivalutata.

E' poi dovuto ai figli il risarcimento del danno patrimoniale riportato per la perdita del supporto economico della madre, anch'esso da rapportarsi, come indicato nella prima decisione di appello, ad un



periodo di due anni, e quindi da quantificarsi in euro 14.500,00 ciascuno, sulla base dell'importo annuo di euro 7.250,00 ciascuno indicato dagli stessi in comparsa conclusionale, oltre interessi e rivalutazione.

Le spese dell'intero giudizio, stante la particolarità della fattispecie e gli alterni esiti dei gradi di merito, sono compensate.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito:

condanna la Azienda USL [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a pagare in favore di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] i seguenti importi:

- complessivi euro 100.000,00 ai valori attuali iure hereditatis;
- euro 100.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione dal 12.3.2013 per danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale;
- Euro 14.500,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, per danno patrimoniale.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione l'8 marzo 2024

Il Presidente

Giacomo Travaglini

